

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

XVII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 LUGLIO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARLATO

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
BONTADE MARGHERITA e GARLATO: Trattamento di quiescenza per i provveditori alle opere pubbliche e per il Presidente del Magistrato per il Po. (533)	151	158, 159
PRESIDENTE	151, 152, 153	159
PACATI, <i>Relatore</i>	151	162
CAMANGI	152, 153	
CAIATI	152	
BONTADE MARGHERITA	153	
ROMITA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	153	
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		
Provvedimenti per la eliminazione delle abitazioni malsane. (838)	154	
PRESIDENTE 154, 155, 156, 158, 159, 160, 162		
AMENDOLA PIETRO	154, 156, 158	
PACATI	154	
CAIATI, <i>Relatore</i>	155, 156, 157, 160, 162	
ROMITA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> 155, 156		
	158, 159, 160	
GIANCA	155	
ANGELINO	155	
MARCONI	155	
MAGNO	155, 160	
MESSINETTI	156	
CURTI	156	
PASINI	157	
VERONESI	157	
ANGELUCCI NICOLA	157, 158	
SPALLONE	157, 158, 160	
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 164
<hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin: 0;"/> La seduta comincia alle 9,10.		
PACATI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.		
Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bontade Margherita e Garlato: Trattamento di quiescenza per i provveditori alle opere pubbliche e per il Presidente del magistrato per il Po. (533).		
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bontade Margherita e Garlato: «Trattamento di quiescenza per i provveditori alle opere pubbliche e per il Presidente del magistrato per il Po».		
L'onorevole Pacati, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.		
PACATI, <i>Relatore</i> . Onorevoli colleghi, lo articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificato con decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, stabilisce che i provveditori alle opere pubbliche sono funzionari di ruolo dell'Am-		

ministrazione dei lavori pubblici, rivestenti di regola il grado V: all'atto del conferimento dell'incarico sono collocati fuori ruolo e durante l'incarico stesso percepiscono il trattamento economico del grado IV. A parte la illogicità di porre fuori ruolo dei funzionari proprio quando essi sono chiamati ad assumere incarichi di maggiore importanza (e non è questa, peraltro, l'unica incongruenza che si può rilevare nel decreto istitutivo del Provveditorato alle opere pubbliche e nella conseguente strutturazione) vi è che in base all'articolo 3 del decreto 30 dicembre 1923, n. 2258, qualora i provveditori alle opere pubbliche vengano collocati a riposo senza essere stati promossi al grado IV, essi debbono essere liquidati con la pensione del grado V. La sperequazione appare ancora più evidente se si pensa che questi funzionari dirigono uffici che hanno, di solito, una vasta estensione territoriale e che sono investiti di compiti assai delicati. Del resto, la norma del decreto del 1923 va considerata applicabile ai casi di funzionari destinati a funzioni diverse da quelle istituzionali: nel caso dei provveditori alle opere pubbliche e del magistrato del Po, è fuori dubbio però che le funzioni sono attinenti all'Amministrazione dei lavori pubblici di cui fanno parte.

Ho già detto che il problema dei provveditori alle opere pubbliche deve essere riveduto e inquadrato nell'ambito di una più vasta e generale riforma. Tuttavia, la proposta di legge Bontade tende a realizzare, almeno in parte, la soluzione di questo problema col proporre che i provveditori alle opere pubbliche vadano in pensione con il grado IV, in base allo stipendio, del resto, che essi di fatto percepiscono.

Sottolineando il fatto che la IV Commissione finanze e tesoro ha espresso il suo parere favorevole, non mi resta che raccomandare l'approvazione di questa proposta da parte della nostra Commissione. Mi riservo di proporre solo due correzioni di natura formale e non sostanziale per una più chiara dizione del testo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAMANGI. Sono perfettamente d'accordo, in linea di principio, con la proposta dell'onorevole Bontade. Vorrei, però, proporre un allargamento. In pratica, avviene che gli ispettori del Genio civile, grado V, vengono talvolta incaricati di espletare le funzioni di provveditore alle opere pubbliche e ora anche di Magistrato per il Po. È questo un incarico che può avere una durata limitata ma può

essere affidato più volte per cui accade che l'ispettore generale del Genio civile venga, ad un certo momento, invitato a fare il provveditore in un certo provveditorato per ritornare, poi, a fare l'ispettore generale e poi di nuovo ancora il provveditore.

Con questa proposta di legge vi è già un miglioramento perchè l'ispettore generale, grado V, quando va ad espletare l'incarico di provveditore ha il trattamento del grado IV. Potrebbe, tuttavia, accadere che un ispettore generale che arrivi ai limiti di età con l'incarico di provveditore vada in pensione col trattamento economico corrispondente al grado IV, mentre un altro ispettore generale, che viene sopraggiunto dai limiti di età mentre non stia espletando l'incarico di provveditore — quantunque lo abbia espletato in precedenza — va in pensione con il trattamento del grado V. Ciò sarebbe una incongruenza! La questione di fondo sarebbe quella di istituire il grado di provveditore. Ma, credo non sia il caso, per il momento, di toccare questo argomento. Per ora si potrebbe affrontare solo l'aspetto economico del problema, risolvendolo in modo più razionale.

Proporrei, pertanto, il seguente emendamento: « Agli ispettori generali del Genio civile i quali abbiano espletato almeno una volta l'incarico di provveditori o di presidenti del magistrato del Po, il trattamento di quiescenza è liquidato sulla base dello stipendio del grado IV ».

CAIATI. Pur comprendendo le benevole intenzioni del collega Camangi per il fatto che siamo tutti sensibili al problema dei provveditori alle opere pubbliche, credo che su questo punto nessuno possa non avere delle perplessità. La questione sollevata dal collega Camangi ha un duplice aspetto: 1°) nonostante la irrilevanza dell'onere che ne deriverebbe c'è di fatto che si tratta di un onere nuovo sul quale la Commissione finanze e tesoro non si è pronunciata. E questa, per me, è una questione di una certa importanza poiché — senza con ciò svelare dei misteri — questa proposta di legge ha incontrato una qualche opposizione per il semplice fatto che già altri funzionari, appartenenti ad altre amministrazioni, in condizioni simili, avanzerebbero rivendicazioni del genere; 2°) sul piano morale, vorrei fare una distinzione: chi raggiunge i limiti di età ancora col grado di provveditore ha acquisito, nell'esercizio di questo incarico, dei titoli tali per cui nessun ministro sarebbe disposto a privarsi di quel funzionario. D'altro canto, la preoccupazione dalla quale siamo partiti, relativamente

alla proposta di legge Bontade, è stata di evitare di porre il Ministro nella condizione che, pur apprezzando il rendimento di certi provveditori, non poteva dare loro la possibilità di percepire una pensione corrispondente al grado IV ed era costretto a ricorrere a nomine in soprannumero da passare al Consiglio Superiore nel momento in cui essi lasciavano l'amministrazione. Ma il Consiglio Superiore dei lavori pubblici è una cosa troppo seria perché si possa prestare a questo « escamotage » di carattere amministrativo.

Pertanto, prego la Commissione di volere approvare la proposta di legge nella sua originaria formulazione.

BONTADE MARGHERITA. Come proponente, non ho nulla da aggiungere alle osservazioni dell'onorevole Pacati e a quanto detto nella mia relazione scritta. Condivido, inoltre, le considerazioni testé espresse dall'onorevole Caiati e prego la Commissione di approvare la mia proposta, salvo le correzioni suggerite dal relatore Pacati.

PRESIDENTE. Vorrei pregare l'onorevole Camangi di ritirare il suo emendamento. Ammetto senz'altro che la proposta dell'onorevole Camangi trova la sua giustificazione e il suo fondamento in dati di fatto. Però, come lo stesso onorevole Camangi ha accennato, il problema dovrebbe essere inquadrato e risolto in sede di revisione strutturale del Ministero. Così come credo che di non poco rilievo è l'osservazione fatta dall'onorevole Caiati circa la rivendicazione da parte di altri funzionari, per una estensione del provvedimento, il che complicherebbe enormemente tutta la questione. Accontentiamoci, dunque, di quello che ora come ora si può ottenere, salvo la possibilità da parte dell'onorevole Camangi di presentare altra opportuna proposta di legge.

CAMANGI. Non condivido le preoccupazioni del collega Caiati. La preoccupazione di carattere finanziario, infatti, non ha motivo di esistere perché, se la Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere favorevole, lo ha espresso sulla base di una previsione non di spesa sicura, ma di spesa variabile in quanto nessuno potrà mai impedire ad un Ministro che voglia venire incontro ai desiderata di un suo funzionario di fare in modo di incaricare un ispettore generale della funzione di provveditore, un mese prima della scadenza del suo termine di servizio. Circa la questione di merito da parte del funzionario, sollevata pure dal collega Caiati, faccio rilevare che è inesistente. Mi appello allo stesso onorevole Ministro il quale

può dire come un provveditore di una sede importante (quella di Roma) ad un certo momento sia andato a fare l'ispettore generale al Consiglio Superiore e che proprio recentemente il Ministro lo ha di nuovo incaricato di svolgere le funzioni di provveditore. Onde, se detto funzionario avesse maturato i limiti di età in quell'intervallo, avrebbe avuto una pensione inferiore. Ciò a me sembra una cosa assurda.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Io mi rimetto alla Commissione, per evidenti ragioni. Il mio pensiero è già conosciuto a questo riguardo: non posso, però, accettare l'emendamento Camangi. Quando un provveditore è nominato e lavora bene, non si manda via! Tutt'al più, laddove si creasse qualche incompatibilità, lo si trasferisce ad altra sede. Il caso del provveditore di Roma è diverso, è una eccezione: e non so se ho fatto bene. Il dottor Bertuzzi, per me, è un uomo che ha benemeritato: ha commesso un solo errore. Ma da un solo errore non si può giudicare il merito di un uomo. La cosiddetta « regia » lo sapete, fu una fatalità del momento ed egli è un uomo benemerito perché ha vinto la « regia » a Roma. Egli ha commesso un errore per cui il Ministro ha creduto di allontanarlo. Se passasse l'emendamento Camangi, al Ministro non resterebbe che tener testa agli ispettori che verrebbero dal Ministro per farsi nominare almeno per un mese provveditori.

Prego l'onorevole Camangi di non mettermi in imbarazzo e, sapendo come io sia uomo da venire incontro ai miei funzionari, lo prego di ritirare il suo emendamento.

CAMANGI. Va bene, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico, al cui testo è stato presentato dal relatore: onorevole Pacati, il seguente emendamento,

«Sostituire le parole: deve intendersi, con la parola è».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Vi è un altro emendamento proposto dal relatore: «sopprimere la parola: effettivamente».

Pongo in votazione il mantenimento di tale parola.

(Non è approvato).

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1954

Pongo in votazione l'intero articolo unico, che risulta così modificato:

« Il trattamento di quiescenza del presidente del magistrato per il Po e dei provveditori alle Opere pubbliche che siano collocati a riposo durante l'incarico, è liquidato sulla base dello stipendio di grado IV da essi percepito all'atto del collocamento a riposo ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Provvedimenti per la eliminazione delle
abitazioni malsane. (838).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per la eliminazione delle abitazioni malsane».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella precedente seduta abbiamo iniziato l'esame dell'articolo 6.

L'onorevole Grezzi ha presentato il seguente emendamento:

« Dopo le parole: in gestione, sostituire le parole: agli Istituti per le case popolari, con le parole: ai comuni o alle provincie ».

AMENDOLA PIETRO. Data l'assenza dell'onorevole Grezzi, faccio mio l'emendamento. Chiedo, per guadagnare tempo, di poter illustrare brevemente l'emendamento Grezzi abbinato all'emendamento che ho intenzione di proporre all'articolo 7.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Rimane stabilito, però, che gli onorevoli Messinetti, Cianca e Brodolini, che hanno presentato un identico emendamento all'articolo 7, lo ritirano associandosi all'emendamento Amendola.

AMENDOLA PIETRO. Il nostro Gruppo darà voto favorevole a questo disegno di legge. Probabilmente la sorte dei nostri emendamenti sarà uguale a quella dei precedenti. Sarebbe assurdo votare contro questa legge in quanto essa, sia pure con le sue imperfezioni, rappresenta pur sempre qualche cosa. Confessiamo, però, la nostra delusione nei riguardi di una legge che reca nella sua intestazione il proposito di eliminare le case malsane, mentre in realtà non so fino a che punto ciò sarà possibile. Tanto che allora vien fatto di pensare se non fosse stato da preferire di procedere a normali stanziamenti nei capitoli di bilancio, per incrementare le costruzioni

senza ricorrere ad una apposita legge. L'onorevole Pacati, in una sua pregevole relazione, ha scritto che il numero delle case costruite è notevole, ma che vi sono sempre delle persone, che versano in miserevoli condizioni economiche e che non sono in grado di pagare il fitto, per quanto basso. Ecco perché il nostro augurio è che il Ministro dei lavori pubblici, facendosi interprete del voto della Commissione, possa presto sottoporre al nostro esame un adeguato provvedimento in materia.

Lo stesso onorevole Pacati, l'anno scorso, si augurava caldamente che fosse presentato un disegno di legge in questo senso.

Premesso questo, noi affermiamo che l'Istituto per le case popolari è un istituto meno idoneo del comune. Perché? Perché data la natura e le caratteristiche di questi futuri inquilini, di questa povera gente che si vuole cacciare via dalle spelonche per metterla in una casa, l'organo più idoneo è senza dubbio il comune e non i vari istituti per la costruzione delle case popolari che si rivolgono in prevalenza verso inquilini che bene o male dispongono di un reddito. operai, piccoli impiegati, ecc.

L'onorevole Colombo, ad esempio, è al corrente di tutto quello che è avvenuto a Salerno in questo campo e c'è voluto il suo intervento giudizioso per riportare l'Istituto delle case popolari che si comportava senza nessuna discriminazione nei riguardi dei meno abbienti, ad una visione meno burocratica e socialmente più equa.

Da ciò scaturisce il riferimento all'articolo 7 e al relativo emendamento da me proposto. Richiamo l'attenzione, soprattutto, dell'onorevole Ministro che qui si tratta (fatte le debite eccezioni onde anche nei tuguri a volte si trovano operai) in maggioranza del cosiddetto sottoproletariato che vive dei sussidi dell'E. C. A., o di espedienti. Se a questa gente viene imposto un fitto, per quanto sia basso, la casa verrà da essi rifiutata o abbandonata per morosità. Convengo che non si può pretendere, per essi, la casa gratuita, ma una certa graduazione nei canoni di pagamento dovrebbe essere possibile. E a ciò, forse, l'istituto più di tutti qualificato non può che essere il comune.

PACATI. Questo emendamento non mi sembra opportuno perché si verrebbe a creare tra questi enti una diversità di trattamento che finirebbe per complicare la questione. Nella mia relazione proposi una federazione degli enti che si interessano di costruzioni edili e accanto a questa federazione proponevo un ente che provvedesse anche all'assistenza

in quanto il problema affrontato dal collega Amendola esiste veramente. Vi è, in realtà, gente che non riusciremo mai a inserire nella società se non aiutandola adeguatamente. Vi sono problemi di lavoro, di educazione, di reinserimento nella società che si presentano irti di difficoltà. A me pare che le province già oberate da tanti altri impegni non possano adempiere a questa funzione e sono pertanto del parere che è meglio dare all'Istituto case popolari e alla U. N. R. R. A.-Casas (e particolarmente la U. N. R. R. A.-Casas questo aspetto sociale del canone l'ha già percepito) la responsabilità della gestione dei fabbricati costruiti con questa legge, studiando magari opportunamente una strutturazione degli enti stessi che possa tenere presenti anche queste condizioni sociali.

CAIATI, *Relatore*. Credo che le ragioni già chiarite dal collega Pacati siano sufficienti a precisare che non è per presa di posizione ma per una necessità di coordinamento della materia, che sia da preferire la scelta di questi istituti (U. N. R. R. A.-Casas, prima e seconda giunta, e Istituto case popolari) per la costruzione delle case piuttosto che il Genio civile o la provincia.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. I rilievi del collega Amendola suscitano una certa preoccupazione. È evidente che vi saranno famiglie che non saranno in grado di pagare o che potranno pagare ben poco. Ma io ho due generi di preoccupazione: se noi allarghiamo la cerchia delle concessioni, verremo a creare delle dispersioni che avranno gravi ripercussioni. Comune o provincia o ente che sia, in qualche modo questo è un problema che si dovrà risolvere. Se una famiglia non può assolutamente pagare non la si può rimandare nel tugurio, anche perché dopo aver distrutto le baracche sarà considerato reato andare ad abitarvi. Io penso che il Ministero potrà chiedere, attraverso l'assistenza sociale, di aiutare le famiglie che in un momento contingente non siano in grado di pagare. Ma non creiamo, per carità, il principio della variabilità del canone perché se no la legge non si potrà applicare. Accetto, per altro, la proposta dell'onorevole Pacati di aggiungere la prima giunta U. N. R. R. A.-Casas.

CIANCA. Mi dichiaro favorevole all'emendamento Grezzi, fatto proprio dall'onorevole Amendola, all'articolo 6, perché esso viene incontro alle finalità della legge, che sono evidentemente quelle di eliminare le case malsane e di dare la possibilità ad un ente (ed è inutile andare alla ricerca dell'ente più ido-

neo che, a mio avviso, dovrebbe essere il comune). E mi sorprende che proprio da parte di un Ministro di parte socialdemocratica, che per la sua posizione ideologica dà tanto importanza agli enti locali, in questa legge venga posto l'ostruzionismo ai comuni. D'altra parte la eccessiva insistenza da parte della maggioranza nel sostenere l'U. N. R. R. A.-Casas — che non è un istituto democratico — è troppo forte per non destare più che giustificati sospetti.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Non si tratta di ostruzionismo ai comuni, tanto è vero che essi hanno la possibilità di intervenire in altre leggi del genere!

ANGELINO. Mi dichiaro senz'altro favorevole all'emendamento Amendola che riguarda la questione che io stesso avevo sollevato in sede di discussione generale. Ma oltre alle ragioni di natura tecnica ne esiste un'altra, non meno valida. L'Istituto delle case popolari, per solito, gestisce delle case popolari che debbono avere un canone modico, è vero, ma senza discriminazioni. I comuni, invece, sarebbero in grado di concedere le case senza interesse sul capitale, considerando la casa un servizio sociale. Si dovrebbe, poi, dare a tutti la possibilità di riscattare la casa sul prezzo di costo, senza interessi: e questa dell'interesse è una questione di grande importanza perché è proprio l'interesse sul capitale che fa salire enormemente il prezzo delle case.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Grezzi, fatto proprio dall'onorevole Amendola, così concepito: «*dopo le parole in gestione sostituire le parole: agli Istituti per le case popolari con le altre: ai comuni o alle province*».

(Non è approvato).

L'onorevole Magno ha presentato il seguente emendamento all'articolo 6:

«*Dopo le parole: case popolari, aggiungere le parole: fermo restando che le assegnazioni degli alloggi che risultassero liberi, successivamente dovranno essere fatte dalla commissione di cui all'articolo 8*».

MARCONI. Mi sembra che l'emendamento proposto riguardi l'articolo 8 e non l'articolo 6.

MAGNO. D'accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole Messinetti ha presentato il seguente emendamento:

«*Sostituire le parole: dopo il collaudo, con le parole: al momento dell'occupazione, e dopo*

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1954

le parole: in gestione, aggiungere le parole ai comuni, ove lo richiedano, e in mancanza agli istituti delle case popolari ».

MESSINETTI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Pacati ha presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma, dopo le parole: le case popolari, aggiungere le parole: e prima giunta U. N. R. R. A.-Casas ».

AMENDOLA PIETRO. Noi siamo contrari a questo emendamento e siamo molto preoccupati e impressionati di questa insistenza da parte dei colleghi della maggioranza nel volere imporre a tutti i costi l'U. N. R. R. A.-Casas, escludendo per contro i comuni. Si trattasse di costruire le case, *transeat*, ma qui si tratta di gestirle e francamente non riconosciamo all'istituto predetto questa specifica competenza. Sento perciò il dovere, a parte ogni altra considerazione, di porre in guardia tutti i rappresentanti dei partiti che non partecipano al Governo, contro questa insistenza.

CURTI. A parte quanto ha detto il collega Amendola, siamo per principio contrari all'affermarsi e allo svilupparsi nel nostro Paese di enti che usufruiscono di fondi non controllati, o mal controllati, dallo Stato. Onde abbiamo tutti i buoni motivi per essere in atteggiamento di sospetto nei riguardi di questa insistenza da parte della maggioranza. So, naturalmente, che il Ministro di queste nostre considerazioni fa un uso molto limitato, ma nonostante ciò sono preoccupato perchè proprio sul problema dell'affitto tutti siamo d'accordo nell'affermare che molti non saranno in grado di pagarlo. Eppure, dalle baracche essi dovranno andare via perchè esse verranno demolite. Sarà, poi, disposto il Ministro a riunire la Commissione dei lavori pubblici per istituire un capitolo di bilancio che integri quello dell'U. N. R. R. A.-Casas per aiutare questa gente? Non bisogna farsi delle illusioni. Se vogliamo che questa gente possa rimanere nelle case, dobbiamo avere il coraggio di assumere la responsabilità di approvare uno stanziamento in capitolo perchè si provveda alle spese generali di gestione. I comuni, in questo campo, hanno delle possibilità notevoli. Siamo pertanto contrari allo emendamento dell'onorevole Pacati.

CAIATI, *Relatore*. Non ho ragioni per oppormi all'accoglimento dell'emendamento Pacati, anzitutto perchè sappiamo benissimo che l'Istituto U. N. R. R. A.-Casas ha acquisito delle benemeritenze e nella progettazione e nella esecuzione. Non ci risulta che

il Ministero dei lavori pubblici abbia integrato il bilancio e noi non possiamo fare previsioni catastrofiche quando sappiamo che l'U. N. R. R. A.-Casas possiede un bilancio autonomo quantunque largamente controllato dallo Stato.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Io parto dal principio puramente democratico che le case sono costruite dallo Stato e perciò debbono essere gestite da organi controllati dallo Stato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pacati.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 6, che risulta così modificato:

« Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono trasferiti, dopo il collaudo, in gestione agli Istituti per le case popolari e alla prima Giunta U. N. R. R. A.-Casas.

Ove particolari situazioni lo consiglino, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di disporre tale trasferimento dopo l'emissione del certificato di ultimazione, previa compilazione dello stato di consistenza degli immobili ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

« Gli alloggi sono assegnati in locazione ovvero con patto di futura vendita.

I locatari degli alloggi pagano un corrispettivo annuo, da determinarsi dai Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro, comprensivo di tutto o parte del frutto del capitale investito nella costruzione e delle spese enumerate all'ultimo comma dell'articolo 24 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

In caso di assegnazione con patto di futura vendita, il corrispettivo è determinato in base al costo di costruzione, da corrispondersi in 35 rate annuali senza interessi ed alle spese di cui al precedente capoverso. Decorsi 10 anni dall'assegnazione, gli assegnatari possono chiedere il trasferimento anticipato della proprietà, verso pagamento in unica soluzione della quota di capitale ancora dovuta, ridotta di un terzo.

La quota per frutto del capitale e quella per ammortamento della spesa sono versate dall'Istituto gestore in conto entrate eventuali del Tesoro.

Il pagamento dei canoni di locazione e di ammortamento e le eventuali morosità sono disciplinati dalle norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Fino a quando tutti gli alloggi di un edificio non siano stati trasferiti in proprietà agli assegnatari, la gestione rimane agli istituti per le case popolari ».

A questo articolo è stato presentato un emendamento — già svolto — dall'onorevole Amendola, che è del seguente tenore:

« Dopo le parole: futura vendita, sopprimere il secondo comma e sostituirlo con il seguente:

« I canoni d'affitto degli alloggi assegnati in locazione semplice sono stabiliti dalla Commissione di cui all'articolo 8 seguendo i criteri qui appresso indicati: qualora la somma dei redditi del nucleo familiare del locatario non superi le lire 120.000 annue, il canone non potrà essere superiore all'1 per cento di tale reddito;

per i redditi da 120.000 a 240.000 lire annue il canone non potrà superare l'1,5 per cento dei redditi stessi;

per i redditi compresi fra lire 240.000 e 360.000 lire annue il canone non potrà superare il 3 per cento.

Oltre questo limite è in facoltà della Commissione di stabilire il canone di affitto, purché in equa relazione col reddito del locatario.

In casi particolari potrà essere concesso l'uso gratuito delle abitazioni ».

PASINI. Ritengo che le preoccupazioni espresse dall'onorevole Amendola abbiano una loro ragione di essere e pur non essendo del parere di vincolare i canoni di affitto al reddito dell'inquilino — principio, questo, assai caro all'opposizione, ma estremamente pericoloso — non posso nascondermi le perplessità che derivano dalla obiettività del problema. È ovvio, come ha affermato lo stesso Ministro, che qualche cosa bisogna fare in questo senso. Però la medaglia ha il suo rovescio: infatti, se per una via o per un'altra si trova il modo di esonerare in tutto o in parte i più bisognosi dal pagamento del fitto, anche coloro in grado di pagare finirebbero col non volere più pagare. Ciò è intuitivo.

Per ovviare a tale inconveniente sarei del parere di togliere la determinazione del frutto del capitale, lasciando esclusivamente alla discrezione del Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con quello del tesoro, la fissazione dei canoni, senza vincolo al principio del frutto del capitale che potrebbe, in determinati casi, incidere in maniera veramente eccessiva sul bilancio di coloro che dovranno andare ad abitare in queste case.

VERONESI. Mi dichiaro favorevole al testo del disegno di legge, così come è, per

questo motivo: la determinazione dei canoni di affitto deve essere fatta in relazione a criteri oggettivi, con un riferimento cioè alla spesa sostenuta per la costruzione della casa. Un esperimento, diciamo così, soggettivo nella determinazione del canone di affitto, è stato già fatto e l'esperienza ha dimostrato che è stato negativo. Infatti, in provincia di Trento dove l'esistenza della autonomia regionale dà la possibilità alle provincie di legiferare in materia, alcuni anni addietro venne deciso di costruire delle abitazioni con un contributo notevole (fino al 70 per cento) da parte delle dette provincie, in favore dei baraccati, dei senza tetto e delle famiglie più povere, sancendo nel regolamento di applicazione, che il comune gestore avrebbe potuto imporre dei canoni di affitto in relazione alle condizioni familiari. L'esperienza fatta in questi anni ha convinto la provincia a rinunciare a questo sistema. E lo stesso sindaco di Trento, che si era fatto promotore della legge, ha convenuto che gli interventi che tengano conto delle condizioni soggettive della famiglia, debbono essere fatti dai normali enti assistenziali.

Propongo, pertanto, la istituzione di buoni-alloggio né più né meno di come si emettono buoni-vitto, buoni-vestito, ecc. In tal modo il canone di affitto potrà essere determinato in base a criteri oggettivi di costo e tramite gli enti assistenziali si può venire incontro a quelle famiglie che si trovano nella assoluta impossibilità di pagare l'affitto.

ANGELUCCI NICOLA. Anche io mi dichiaro contrario al criterio del canone di affitto a seconda delle possibilità economiche degli interessati. Si andrebbe incontro a due generi di inconvenienti: 1°) conflitti tra gli aventi diritto; 2°) i miliardi spesi dallo Stato per la costruzione delle case, non potrebbero essere reintegrati, spezzando il ciclo costruttivo.

SPALLONE. Il problema essenziale è di sapere se, una volta costruite queste case, la gente che oggi abita nelle spelonche sarà in grado, dovendo pagare un canone, di andare ad abitarle. Il resto conta poco. Ecco perché sono favorevole all'emendamento Amendola che riguarda appunto il problema nella sua sostanza. Può darsi che a Trento sia conveniente e utile istituire i buoni-alloggio secondo la proposta del collega Veronesi, ma nel meridione ciò sarebbe impossibile in quanto l'assistenza si fa inorganicamente, dando 500 lire, nei casi disperati.

CAIATI, Relatore. Debbo dire che rileggendo, mentre il collega Spallone faceva

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1954

riferimento all'articolo 7, attentamente il secondo comma dell'articolo 7, ho avuto ampi elementi per convincermi che lo spirito della legge (sul quale siamo tutti d'accordo) è largamente affermato dalla sostanza del secondo comma dell'articolo. In questi giorni ho avuto una serie di contatti con il Ministro sul problema dei canoni e ho appreso che sono state costruite case a prezzi minimi a favore di questa categoria di persone. Questa legge è una legge di favore rispetto alla legge che riguarda i canoni stabiliti dall'Istituto per le case popolari!

Non credo che il Ministro mi vorrà smentire se affermo che ho sentito esprimere da lui l'intenzione che i canoni corrisposti dagli assegnatari siano bassi e che tengano effettivamente conto del fatto che si tratta di categorie non abbienti.

Io credo che non possiamo arrivare al punto da stabilire, attraverso un emendamento, delle formule precise e drastiche anche perché non siamo sicuri in partenza di potere dare le case a tutti. Se ammettiamo il principio che i canoni più bassi debbano essere praticati per le case popolari e per i senza tetto, in sostanza veniamo ad accettare un principio sociale e ad ammettere questo principio del largo interesse sociale alla base dello spirito che anima questa legge.

Poiché il secondo comma dice: « di tutto o parte del frutto del capitale », onorevole Ministro, io chiedo che questa parte sia minima, che sia ridotta al minimo indispensabile e che lo spirito della legge non sia infirmato da una disposizione che riguardi i canoni e che il Tesoro non forzi la mano alle sue buone intenzioni che sono quelle che in questo caso ci danno sicura garanzia di massima comprensione.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Io non posso prendere nessun impegno specifico. Quelli che possono pagare l'affitto lo debbono pagare; ma con la dizione del testo del disegno di legge abbiamo voluto studiare un sistema che dia al Ministro uno strumento atto ad assicurare le famiglie bene intenzionate a rimanere nella casa che verrà loro assegnata.

SPALLONE. Ma in pratica come verrà regolata questa « parte » e questo « tutto »?

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Vi è una commissione di vigilanza formata da funzionari la quale interviene ogni qualvolta vi è un caso di morosità per stabilirne le cause, ed esonerare per qualche tempo, se del caso, o aiutare in qualche modo, le famiglie veramente bisognose.

Io credo che con queste mie dichiarazioni l'onorevole Amendola possa ritirare il suo emendamento.

AMENDOLA PIETRO. Mi dispiace, ma lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Amendola.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 7:

« Gli alloggi sono assegnati in locazione ovvero con patto di futura vendita ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma:

« I locatari degli alloggi pagano un corrispettivo annuo, da determinarsi dai Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro, comprensivo di tutto o parte del frutto del capitale investito nella costruzione, sia delle spese enumerate all'ultimo comma dell'articolo 21 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 ».

(È approvato).

ANGELUCCI NICOLA. Propongo, di sopprimere al terzo capoverso, le parole: « decorsi dieci anni ».

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. In relazione a quanto da me detto in precedenza, prego l'onorevole Angelucci di ritirare il suo emendamento.

ANGELUCCI NICOLA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma:

« In caso di assegnazione, con patto di futura vendita, il corrispettivo è determinato in base al costo di costruzione, da corrispondere in 35 rate annuali, senza interessi ed alle spese di cui al precedente capoverso. Decorsi dieci anni dall'assegnazione, gli assegnatari possono chiedere il trasferimento anticipato della proprietà verso pagamento in unica soluzione della quota di capitale ancora dovuta, ridotta di un terzo ».

(È approvato).

BASILE GUIDO. Dopo il terzo comma, propongo di aggiungere: le seguenti parole:

« È ridotto di metà il corrispettivo annuo di locazione ove si tratti di famiglie danneggiate dai terremoti, purché possiedano gli altri requisiti prescritti per l'assegnazione degli alloggi degli Istituti per le case popolari ».

Poiché il Ministro ha dichiarato, in separata sede, che avrebbe provveduto, se egli ora

conferma quanto dichiaratomi, ritiro l'emendamento.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Ho detto che non posso accettare il principio della discriminazione che, in definitiva, va a tutto danno di altre categorie che si trovano nelle stesse condizioni di quelle dei terremotati.

BASILE GUIDO. Il fatto è che i ricchi hanno avuto le case senza pagare niente e i poveri non possono più stare nemmeno nelle loro baracche. Comunque, prendo atto di quanto dettomi dal Ministro e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Grezzi ha presentato un emendamento sostitutivo all'ultimo comma:

« Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Qualora già un terzo degli alloggi di un edificio sia stato trasferito in proprietà degli assegnatari, la gestione sarà disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge sui condomini ».

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Trovo in un certo senso giusta la proposta del collega Grezzi. Se egli è disposto invece di un terzo a dire « tre quarti », mi dichiaro favorevole al suo emendamento.

GREZZI. Va bene.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento proposto all'ultimo comma, dall'onorevole Pacati, come conseguenza dell'approvazione dell'emendamento del medesimo tenore approvato all'articolo 6:

« All'ultimo comma aggiungere, dopo le parole: le case popolari, le parole: e prima giunta U. N. R. R. A.-Casas ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 7, così modificato:

« Gli alloggi sono assegnati in locazione ovvero con patto di futura vendita.

I locatari degli alloggi pagano un corrispettivo annuo, da determinarsi dai Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro, comprensivo di tutto o parte sia del frutto del capitale investito nella costruzione sia delle spese enumerate all'ultimo comma dell'articolo 21 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

In caso di assegnazione con patto di futura vendita, il corrispettivo è determinato in base al costo di costruzione, da corrispon-

dersi in 35 rate annuali senza interessi ed alle spese di cui al precedente capoverso. Decorsi 10 anni dall'assegnazione, gli assegnatari possono chiedere il trasferimento anticipato della proprietà, verso pagamento in unica soluzione della quota di capitale ancora dovuta, ridotta di un terzo.

La quota per frutto del capitale e quella per ammortamento della spesa sono versate dagli Istituti gestori in conto entrate eventuali del Tesoro.

Il pagamento dei canoni di locazione e di ammortamento e le eventuali morosità sono disciplinati dalle norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Qualora già i tre quarti degli alloggi di un edificio siano stati trasferiti in proprietà degli assegnatari, la gestione sarà disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge sui condomini.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

« Gli alloggi sono assegnati alle famiglie per le quali sia stata pronunciata la dichiarazione di cui all'articolo 2 ovvero, se questa non esista, in relazione all'urgenza di sistemazione dei nuclei familiari indicati all'articolo 1 e sempre che il capo famiglia e il coniuge possiedano i requisiti prescritti per l'assegnazione degli alloggi degli Istituti per le case popolari.

L'assegnazione degli alloggi è fatta per ogni comune da una commissione composta dal prefetto o da un suo delegato, che la presiede, dal sindaco o da un suo delegato, da un rappresentante dell'Istituto per le case popolari, da un rappresentante dell'Ufficio del Genio civile e da un rappresentante delle famiglie interessate nominato dal prefetto ».

All'articolo 8 è stato presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Magno, Mesinetti e Brodolmi:

« Sostituire l'articolo con il seguente:

« Possono concorrere all'assegnazione degli alloggi le famiglie abitanti in locali appartenenti a qualcuna delle categorie di cui al precedente articolo 1, sempre che il capo famiglia e il coniuge possiedano i requisiti prescritti per l'assegnazione degli alloggi degli Istituti per le case popolari.

In mancanza di domande, le assegnazioni possono essere fatte di ufficio.

L'assegnazione degli alloggi è fatta per ogni comune da una commissione composta dal sindaco o da un suo delegato, da tre rappresentanti delle famiglie interessate nomi-

nati dal consiglio comunale e da un rappresentante del Genio civile. Uno dei componenti nominati dal consiglio comunale deve rappresentare le minoranze consiliari.

Avverso il provvedimento di assegnazione, da applicarsi nell'albo pretorio del comune, è ammesso ricorso entro quindici giorni dalla pubblicazione, alla stessa commissione, la quale provvederà quindi ad emettere il provvedimento definitivo di assegnazione, che è senz'altro esecutivo.

I criteri di preferenza per l'assegnazione saranno stabiliti da apposito regolamento, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici »

MAGNO. Questo emendamento ha lo scopo di introdurre il principio in base al quale l'assegnazione degli alloggi avvenga non soltanto di ufficio ma anche dietro domanda e, inoltre, di modificare la composizione della commissione preposta all'assegnazione degli alloggi medesimi, dando a questa commissione la facoltà di rivedere il provvedimento di primitiva assegnazione attraverso la pubblicazione di una decisione a carattere provvisorio, confermato poi da una successiva decisione a carattere definitivo. Ciò al fine di consentire agli aspiranti di presentare un eventuale ricorso entro il termine di quindici giorni.

Per quanto riguarda la seconda parte del mio emendamento non ho da dire molto per illustrare la opportunità del suo accoglimento. Nel testo governativo è prevista una commissione presieduta dal prefetto o da un suo delegato, dal sindaco, da un rappresentante dell'Istituto per le case popolari, da un rappresentante del Genio civile, ecc. Io credo che, almeno in sede di assegnazione degli alloggi, i comuni debbano essere rappresentati più largamente e avere una influenza maggiore che non sia quella di un semplice rappresentante in seno alla commissione. Infatti, il mio emendamento prevede che la commissione sia presieduta dal sindaco e formata da tre rappresentanti delle famiglie interessate, nominati dal consiglio comunale e da un rappresentante del Genio civile.

Infine, credo che sia più che giusto dare la possibilità agli aspiranti di produrre ricorso, non fosse altro per ovviare a quegli errori in cui può incorrere involontariamente la commissione.

CAIATI, *Relatore*. Condivido, nella sostanza, le osservazioni fatte dal collega Magno se esse scaturiscono dal desiderio di potere comprendere nell'assegnazione coloro che hanno maggiore bisogno perché si trovano in una situazione più grave di altri. Ma questo desi-

derio trova soddisfazione in quell'ordine del giorno che il Ministro ha accettato, ordine del giorno che reca la firma del collega Amendola.

Però, oltre al problema, diciamo così, della gravità di una situazione rispetto ad un'altra (e in fondo non si tratterebbe che di sfumature) l'emendamento dell'onorevole Magno non può essere accolto perché vi è un problema di risanamento delle singole zone e di valutazione delle zone di risanamento che noi non possiamo definire *a priori*, che non possiamo chiudere e inquadrare nella dizione di un articolo di legge. È evidente in questo caso che bisogna lasciare qualche possibilità nella valutazione che solo il Ministro, d'intesa con il sindaco possono compiere. Il Ministro, dietro segnalazione degli organi comunali, potrà tenere conto del desiderio di sistemare una zona prima che un'altra. Non possiamo, nella legge, entrare fino a questi dettagli, atteso che è impossibile risolvere nella sua totalità il problema.

Io credo che il Ministro, in quella parte normativa che è riservata alla sua competenza più che alla sua discrezionalità (se a questo termine diamo un valore obiettivo e socialmente utile), terrà conto delle singole situazioni.

SPALLONE. Desidero parlare, brevemente, sulla composizione della commissione. Perché non introdurre il criterio per l'assegnazione degli alloggi, seguito nella legge per i senza tetto includendo i rappresentanti dell'ente comunale di assistenza?

Invece di un rappresentante se ne possono includere due ed entrambi nominati dal consiglio comunale.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Desidero vivamente che l'articolo 8 rimanga così come è, circa la presentazione della domanda e la possibilità del ricorso. Accetto, in parte, le osservazioni del collega Spallone. Sono favorevole ad introdurre un rappresentante dell'E. C. A., nonché un rappresentante delle famiglie interessate (già previsto nella legge). Per il resto, mi sembra che si stia svisando lo spirito della legge. L'I. N. A-Casa diventava una specie di privilegio per le famiglie fortunate che avevano i requisiti per entrare in possesso delle case. Ed era giusto un controllo in cui i migliori carabinieri sono gli interessati stessi. Qui è diverso: siamo noi che vogliamo sbaraccare, che vogliamo eliminare i tuguri e le case malsane.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Magno, Messinetti, Brodolini.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Spallone, accettato dal Governo:

« Al termine dell'ultimo capoverso, dopo la parola: prefetto, aggiungere le parole: e di un rappresentante dell'E. C. A. ».

(È approvato).

CAIATI, *Relatore*. Propongo il seguente nuovo testo dell'articolo 8:

« Gli alloggi sono assegnati alle famiglie per le quali sia stata pronunciata la dichiarazione di cui all'articolo 2 ovvero, se questa non esista, in relazione all'urgenza di sistemazione dei nuclei familiari indicati all'articolo 1 e sempre che il capo famiglia e il coniuge possiedano i requisiti prescritti per l'assegnazione degli alloggi degli Istituti per le case popolari.

Fuori del caso in cui sia stata pronunciata la dichiarazione di cui all'articolo 2, non hanno titolo a concorrere all'assegnazione degli alloggi i nuclei familiari che hanno preso alloggio in grotte, baracche, scantinati, edifici pubblici, locali malsani e simili successivamente alla data di pubblicazione della presente legge.

L'assegnazione degli alloggi è fatta per ogni comune da una Commissione composta dal prefetto o da un suo delegato, che la presiede, dal sindaco o da un suo delegato, da un rappresentante dell'Istituto per le case popolari e della prima Giunta dell'U. N. R. R. A-Casas, da un rappresentante dell'Ufficio del Genio civile, da un rappresentante dell'E. C. A. e da un rappresentante delle famiglie interessate nominato dal Consiglio comunale.

Tale Commissione provvederà anche, su segnalazione dell'ente gestore, ad assegnare gli alloggi che, già assegnati ed occupati, si rendessero successivamente liberi ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 9:

« I locatari devono effettivamente occupare gli alloggi entro il termine massimo di 15 giorni dalla data della consegna, sotto pena di decadenza.

È vietato di cedere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma l'uso degli alloggi. L'Istituto gestore può, per eccezionali motivi, consentire la cessione parziale dell'alloggio a favore di parenti fino al quarto grado del locatario. L'inadempienza importa la revoca dell'assegnazione e lo sfratto dall'alloggio.

L'Istituto gestore prima di pronunciare la revoca dell'assegnazione notifica al loca-

tario l'intimazione di far sgomberare i locali occupati entro il termine massimo di trenta giorni dalla notifica.

La revoca dell'assegnazione è dichiarata, con ordinanza motivata, dal presidente dell'Istituto gestore. Tale ordinanza ha forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge; all'esecuzione dello sfratto si provvede a mezzo del personale dell'Ente gestore, il quale può richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica, che è tenuta a dare il suo ausilio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 10:

« Il Genio civile provvede, all'atto stesso del trasferimento degli assegnatari nei nuovi alloggi, ai lavori necessari per la demolizione delle baracche e simili esistenti sul suolo di proprietà dello Stato e di altri Enti pubblici nonché alla ostruzione delle grotte, caverne e simili.

Chiunque rimuove o comunque manomette le opere suddette è escluso dall'assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge.

La spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo grava sui fondi autorizzati con l'articolo 18 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11:

« È vietata la destinazione ad uso di alloggio di locali non idonei all'abitazione o sgomberati ai sensi dell'articolo precedente.

In caso di violazione della norma il prefetto ordina l'immediato sgombero dei locali valendosi per l'esecuzione della forza pubblica ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 12:

« Il Ministero dei lavori pubblici, qualora proceda alla formazione di nuove borgate per famiglie già alloggiate in case malsane è autorizzato a costruire nell'ambito delle borgate stesse edifici aventi carattere sociale come scuole, asili, chiese, ricreatori e simili.

La spesa per la costruzione di tali edifici non potrà superare lo 0,30 per cento dei fondi di cui all'articolo 15 ».

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1954

RIGAMONTI. All'articolo 12, propongo questi due emendamenti:

« *All'ultimo rigo del primo capoverso aggiungere:* e, qualora i comuni non siano in condizioni di provvedere, a tutti i servizi pubblici necessari ».

« *Il secondo capoverso è sostituito con il seguente:*

« La spesa per le opere di cui sopra non potrà gravare sui fondi assegnati dalla presente legge ».

CAIATI, *Relatore*. Pur condividendo le preoccupazioni dell'onorevole Riganonti, lo pregherei di ritirare gli emendamenti.

RIGAMONTI. Ritiro il secondo emendamento ma sul primo insisto.

PRESIDENTE. Allora, pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Riganonti all'articolo 12:

« *All'ultimo rigo del primo capoverso aggiungere:* e, qualora i comuni non siano in condizioni di provvedere, a tutti i servizi pubblici necessari ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 12 testé letto.

(*È approvato*).

Vi è una proposta dell'onorevole relatore di inserire, a questo punto, il seguente articolo aggiuntivo:

« Il Ministero dei lavori pubblici può provvedere con i fondi di cui alla presente legge alla esecuzione delle opere pubbliche accessorie indispensabili per assicurare l'abitabilità degli alloggi nei comuni per i quali sia accertata l'impossibilità di sostenere la relativa spesa ».

Lo pongo in votazione, con l'intesa che, se approvato, diverrà articolo 13.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14, ex 13.

« Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo e dalle tasse di concessione governativa ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

A questo punto vi è la proposta dell'onorevole relatore di inserire i seguenti articoli aggiuntivi, che, se approvati, diverranno articoli 15, 16 e 17.

ART. 14-bis

« Sono concessi il beneficio dell'imposta fissa di registro e quella della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree e per i contratti d'appalto quando abbiano per oggetto la costruzione delle opere di cui alla presente legge ».

Lo pongo in votazione

(*È approvato*).

ART. 14-ter.

« Agli effetti dell'approvazione dei piani regolatori generali di cui all'articolo 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici sostituisce ogni altro parere di Amministrazione attiva e di Corpi consultivi, salvo il parere del Consiglio di Stato ».

Lo pongo in votazione

(*È approvato*).

« Il termine di cui all'articolo 8, 5° comma, della predetta legge urbanistica è ridotto a due anni, salvo la facoltà del Ministero dei lavori pubblici di concedere, in casi di comprovata necessità, una proroga, non superiore comunque a due anni.

Per i comuni inclusi in elenchi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di due anni di cui al comma precedente decorre dalla data medesima ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 14-quater.

Passiamo all'articolo 18, ex 15.

« Per la costruzione delle case di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa, a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, di lire 8 miliardi per l'esercizio 1953-54, di lire 10 miliardi per l'esercizio 1954-55 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1960-61 compreso.

Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 1953-54, sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota degli introiti derivanti dal provvedimento riguardante l'istituzione di un'imposta sulle società e moderazione in materia di imposte indirette sugli affari.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1954

La spesa di lire 10 miliardi relativa all'esercizio finanziario 1954-55 farà carico al fondo globale di cui al capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo, infine, all'articolo 19, già articolo 16.

« Gli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo precedente sono iscritti, per ogni esercizio finanziario, in apposito capitolo di bilancio, da gestirsi dall'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici.

Al pagamento degli acconti alle imprese appaltatrici e alle spese per forniture e lavori in economia, il Ministero può provvedere con aperture di credito intestate ai dirigenti degli Uffici del Genio civile. Al pagamento dei saldi provvederà, invece, l'Amministrazione centrale dei lavori pubblici con mandati a favore dei creditori ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ora ai cinque ordini del giorno, presentati nel corso della discussione. Ne darò lettura e, se non vi sono osservazioni, li porrò successivamente in votazione.

« La VII Commissione dei lavori pubblici esprime al Ministro il voto che voglia dare disposizione agli enti di cui al primo comma dell'articolo 4 di servirsi anche dell'opera dei liberi professionisti per la progettazione, direzione, sorveglianza ed assistenza dei lavori per la costruzione delle case popolari »

BONTADE MARGHERITA, PACATI, BIA-
GIONI, ANGELUCCI NICOLA.

(È approvato).

« La Commissione dei lavori pubblici invita il Governo a richiedere, nell'applicazione della legge: « Provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane », la collaborazione dei comuni, particolarmente in riferimento all'elaborazione dei programmi di cui all'articolo 2 della legge ».

AMENDOLA PIETRO, MATTEUCCI.

(È approvato).

« La VII Commissione permanente, constatato che le provvidenze di cui alla presente legge sono destinate agli strati meno

abbienti delle nostre popolazioni ed a risolvere i comuni più poveri, invita il Governo a che le costruzioni vengano eseguite unicamente e semplicemente secondo il criterio del bisogno dei singoli comuni e non già secondo altri criteri, come la disponibilità di aree fabbricabili, che tornerebbero a tutto danno dei comuni più poveri ».

MESSINETTI.

(È approvato).

« La VII Commissione (Lavori pubblici), rendendosi conto della particolare situazione edilizia di numerosi e popolosi centri del Mezzogiorno, raccomanda al Ministero dei lavori pubblici di tenere presente tale situazione in sede di finanziamenti per l'assegnazione in detti centri di fondi adeguati di cui all'applicazione della legge per l'eliminazione delle case malsane ».

CERVONE, BONTADE MARGHERITA.

(È approvato).

« La VII Commissione, discutendo il disegno di legge n. 838, considerato che le continue speculazioni sulle aree fabbricabili e gli elevatissimi prezzi dei materiali da costruzione incidono in misura sempre più rilevante sui costi complessivi delle costruzioni, considerato che l'attuazione del programma di cui al disegno in oggetto, sia pure nella sua insufficienza rispetto alle finalità, determinando una maggiore richiesta e di aree e di materiale, rischia di dar luogo ad ulteriori aumenti e speculazioni; al fine di limitare le speculazioni ed impedire che il programma già, così limitato, venga ridotto rispetto al numero dei vani preventivati, invita il Governo a predisporre tempestivi provvedimenti di legge che impediscano la speculazione sulle aree e che per quanto concerne i materiali da costruzione, sia mediante fissazione di contingentamenti, sia con fissazione di prezzi per i leganti idraulici, i laterizi, le pietre e per il ferro e determinazione di tipi unificati per gli infissi, serramenti, sanitari, ecc., portino non solo ad arginare aumenti di prezzi ma a determinare riduzioni ».

CIANCA, BRODOLINI.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge e del disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1954

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

BONTADE MARGHERITA e GARLATO.
«Trattamento di quiescenza per i provveditori alle opere pubbliche e per il presidente del Magistrato per il Po». (533):

Presenti e votanti.	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	35
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

e del disegno di legge:

«Provvedimenti per la eliminazione delle abitazioni malsane» (838):

Presenti e votanti.	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	37
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Angelino, Angelucci Nicola, Baghioni, Basile Guido, Bernardinetti, Bontade Margherita, Brodolini, Caiati, Ceccherini, Cervellati, Cervone, Cianca, Cortese Pasquale, Curti, De Biagi, De Capua, Filosa, Garlato, Giacone, Grezzi, Guariento, Longoni, Magno. Matarazzo Marcello Ida, Merenda, Messinetti, Pasini, Pignatone, Polano, Quintieri, Rigamonti, Sanzo, Spadazzi, Spallone, Spataro, Veronesi.

La seduta termina alle 13.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI